

R.G. 326/2017



Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione civile

La Giudice, dott.ssa Roberta Della Fina, designata per la trattazione del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento con proposizione del piano del consumatore indicato in epigrafe, promosso da:

GIANMARIO COLANTONI

proponente

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.6.2019, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti, udite le osservazioni rese dal debitore proponente, dai creditori comparsi e dal professionista facente funzioni di O.C.C. all'udienza del 25.6.2019 ed alle precedenti,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 30.03.2017 Colantoni Gianmario ha chiesto la nomina di professionista facente funzioni di OCC.

Il giudice ha quindi provveduto alla nomina del professionista, individuandolo nella persona dell'Avv. Martina D'Ambrogio.

Il piano del consumatore è stato depositato in data 16.7.18 e successivamente integrato entro il termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter l.3/2012.

Il professionista nominato, Avv. Martina D'Ambrogio, ha depositato la relazione attestante la fattibilità del piano, il quale originariamente prevedeva, a fronte di una esposizione debitoria di € 306.481,14, oltre interessi del mutuo ipotecario ed oltre alle spese prededucibili della presente procedura:

- la corresponsione al creditore ipotecario dell'intero importo residuo del credito attraverso il versamento di un anticipo di € 15.000,00 (di cui € 7.500,00 corrisposti dal ricorrente ed € 7.500,00 corrisposti da Colantoni Alessia) e di una rata mensile di € 960,00 per 30 anni



(360 mesi), rata gravante per € 535,55 sull'istante e per € 424,45 su Colantoni Alessia, che ha sottoscritto il piano ai fini previsti dall'art. 8 comma 2 l.3/2012;

- la corresponsione ai restanti creditori del 50% del loro credito, mediante il versamento di una rata mensile di € 316,67 per 10 anni e così complessivamente € 38.000,00, offrendo a garanzia del pagamento di tali importi l'immobile, di sua esclusiva proprietà, censito al foglio 86 particella 800 sub.II (C/3) del NCEU di Rieti intera proprietà- Valore stimato: 85.000,00 €.

L'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza del ricorrente e l'assenza di atti in frode ai creditori ed ha esposto altresì la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con decreto emesso in data 22.10.2018 è stata fissata l'udienza per l'omologa del piano.

All'udienza dell'11.12.2018 sono comparsi l'istante, il professionista facente funzioni di OCC e il creditore ITACAPITAL S.R.L.; alla medesima udienza il giudice ha riservato la decisione.

A scioglimento della riserva, tenuto conto della contestazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione all'entità del credito vantato nei confronti del ricorrente, il giudice ha rinviato all'udienza del 26.2.2019 ai fini della risoluzione di tale contestazione; in tale udienza il ricorrente ha rappresentato di aver formulato domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali; conseguentemente, è stata disposta la modifica del piano in ossequio a tale prospettata adesione.

Il ricorrente ha provveduto a depositare, e a notificare ai creditori (a causa di difficoltà legate alle modalità di integrazione del piano e della relazione e alla prova della notifica ai creditori, è stata effettuata una pluralità di notifiche ai creditori, l'ultima delle quali, rilevante ai fini dell'individuazione del piano e della relazione da prendere in considerazione ai fini dell'omologa, è stata effettuata in data 21.5.2019), il nuovo piano recante l'indicazione dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate – Riscossione e rientranti nella procedura di definizione agevolata, nonché l'indicazione del nuovo importo mensile da versare ai creditori chirografari (atteso che la rata mensile risulta decurtata dell'importo dovuto all'agente della riscossione, che dovrà essere soddisfatto con le modalità e i tempi previsti per la definizione agevolata).

In tale piano modificato il ricorrente ha inoltre esplicitato di voler aderire all'anno di moratoria per il pagamento del credito ipotecario, previsto dall'art. 8 comma 4 l. 3/2012; previsione originariamente contenuta soltanto nella relazione del professionista. Nel nuovo piano, inoltre, l'importo della rata mensile da versare al creditore ipotecario, previsto in € 960,00 fin dall'origine, è indicato come ripartito al 50% con Colantoni Alessia, mentre nel piano originario la ripartizione era per € 535,55 in capo a Colantoni Gianmario e per € 424,45 in capo a Colantoni Alessia.



Unitamente al nuovo piano è stata depositata nuova relazione del professionista ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 nella quale questo ha nuovamente attestato la meritevolezza del ricorrente e l'assenza di atti in frode ai creditori ed ha esposto altresì la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano modificato e notificato ai creditori in data 21.5.2019 prevede, a fronte di una esposizione debitoria di € 322.806,28 (di cui € 64.529,21 per crediti facenti capo ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e dunque oggetto di definizione agevolata) oltre interessi del mutuo ipotecario ed oltre alle spese prededucibili della presente procedura:

- la corresponsione al creditore ipotecario dell'intero importo residuo del credito attraverso il versamento di un anticipo di € 15.000,00 (di cui € 7.500,00 corrisposti dal ricorrente ed € 7.500,00 corrisposti da Colantoni Alessia) e di una rata mensile di circa € 960,00 per 30 anni (360 mesi), rata che verrà versata per € 480,00 dall'istante e per € 480,00 da Colantoni Alessia, che ha sottoscritto il piano ai fini previsti dall'art. 8 comma 2 l.3/2012;
- l'applicazione dell'anno di moratoria in relazione al pagamento del credito ipotecario ai sensi dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012;
- la corresponsione ai restanti creditori del 50% del loro credito, mediante il versamento di una rata mensile di € 117,82 per 10 anni e così complessivamente € 14.138,54, offrendo a garanzia del pagamento di tali importi l'immobile, di sua esclusiva proprietà, censito al foglio 86 particella 800 sub. 11 (C/3) del NCEU di Rieti intera proprietà- Valore stimato: 85.000,00 €;
- l'adesione, in relazione al credito di € 64.529,21, alla procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con conseguente estinzione dello stesso con le modalità e i tempi previsti dall'agente della riscossione.

Anche in relazione al piano modificato in seguito all'udienza del 26.2.2019 devono ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, dovendosi tuttavia specificare, in relazione alla distribuzione della somma mensile di € 960,00 tra il ricorrente e Colantoni Alessia, che, atteso che la dichiarazione di impegno di quest'ultima, allegata all'originario piano, attiene al versamento della somma di € 424,45 (mentre nel piano modificato è indicata la somma maggiore di € 480,00), il ricorrente, in seguito all'omologa del piano, dovrà comunque garantire il pagamento della propria quota di € 535,55, originariamente prevista, nel caso in cui Colantoni Alessia non intenda versare la maggiore somma di € 480,00 ma limitarsi a corrispondere € 424,45.

Ai fini della fattibilità del piano, peraltro, deve rilevarsi che all'udienza del 25.6.2019 è stata depositata la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (effettuata in data



20.6.2019) relativa agli importi risultanti dalla procedura di definizione agevolata, pari ad € 2.742,37 in relazione alla posizione tributaria del defunto Colantoni Gianni e ad € 5.080,46 in relazione alla posizione del ricorrente, per un totale di € 7.822,83, importo che induce a ritenere a maggior ragione sostenibile da parte ricorrente la corresponsione degli importi mensili previsti in base al piano;

La meritevolezza del piano risulta peraltro effettivamente sussistente atteso che, da quanto indicato nel piano e confermato dal professionista nella sua relazione, emerge che l'istante – pur dovendo far fronte ad un indebitamento derivante dall'accettazione dell'eredità paterna a far data dal 2008, indebitamento che negli anni successivi è stato gestito mediante la cessione di beni pervenuti in comunione agli eredi – si è trovato in una situazione di crisi di liquidità in seguito al 2015, anno nel quale il datore di lavoro ha omesso la corresponsione di 11 mensilità della retribuzione.

Dal momento che i finanziamenti assunti dall'istante sono tutti anteriori al 2015 (risultando successivo al 2015 soltanto il credito della PUBBLISELL SRL per €1419,00 iva compresa, il quale non deriva da finanziamento ma da prestazione di servizi), non si ravvisano gli estremi dell'assunzione, da parte del ricorrente, di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o della colposa determinazione del sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle capacità dell'istante.

L'unico creditore che ha manifestato il proprio dissenso all'omologa del piano è ITACAPITAL S.R.L. in qualità di cessionaria del credito vantato da COMPASS BANCA S.P.A nei confronti dell'istante (pari a circa € 3.000,00). Lo stesso, peraltro, non ha svolto contestazioni in ordine alla convenienza del piano ma soltanto (e peraltro in termini generici) in ordine all'insussistenza del requisito della meritevolezza, requisito che deve tuttavia ritenersi sussistente nel caso in esame per quanto sopra esposto.

Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3,

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Colantoni Gianmario, con le precisazioni contenute nella parte motiva del presente procedimento, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE



al professionista facente funzioni di O.C.C gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, incaricandolo di riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rieti;

DISPONE

la trascrizione del presente decreto, a cura del professionista facente funzioni di OCC, nei registri immobiliari in relazione all'immobile concesso in garanzia (censito al foglio 86 particella 800 sub 11 (C/3) del NCEU di Rieti).

Si comunichi

Rieti, 10/7/2019

La Giudice

Dott.ssa Roberta Della Fina

